

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Procedura giudiziaria in caso di svantaggi per i disabili

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (Ldis) il cui art. 8 recita:

1. *Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa delle FFS, di un'altra impresa concessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio o vi rinunci.*
2. *Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 5 a causa di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci.*
3. *Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 può chiedere al giudice il versamento di un'indennità.*

Dall'entrata in vigore della Ldis il nostro codice di procedura civile non è stato modificato, per cui oggi non è chiaro quale sia in Ticino la procedura da seguire in questi casi. Ciò a maggior ragione se si tien conto del fatto che l'art. 9 Ldis prevede la legittimazione attiva ad agire civilmente anche per le organizzazioni nazionali e che l'art. 10 prevede che la procedura sia gratuita, differentemente dalla procedura civile ordinaria.

Per questi motivi chiedo al Consiglio di Stato:

1. È prevista una modifica del Codice di procedura civile che recepisca la Ldis entrata in vigore più di due anni fa'?
2. Se sì, su quali basi è prevista tale riforma?
3. Se no, come ritiene il Consiglio di Stato che la questione sia oggi regolata dal Codice di procedura civile?

MANUELE BERTOLI